Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 112° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 15 luglio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971.

Adeguamento delle pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, recante la disciplina per l'adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, in relazione all'andamento del costo della vita;

Visto l'art. 15 della legge 24 maggio 1966, n. 370;

Visto che l'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo generale della vita), calcolato dall'Istituto centrale di statistica, è risultato per l'anno 1969 pari a 106,2 di contro a 94,0 per l'anno 1964, con una variazione in aumento del 12,98 per cento del primo rispetto al secondo;

Considerato che si è così realizzata la condizione di cui all'art. 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, per disporre la prima variazione delle pensioni dovute al personale già dipendente dalle gestioni delle imposte di consumo;

Considerata la necessità di procedere ad una graduazione dell'aumento delle pensioni di cui trattasi a seconda delle diverse rispettive date di decorrenza, in relazione al disposto di cui all'art. 5, comma quarto, della legge 24 maggio 1966, n. 370;

Considerato che per la copertura degli oneri derivanti al fondo adeguamento pensioni, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1952, n. 736, per effetto della variazione delle pensioni di cui al presente decreto, occorre integrare, per la durata di cinque anni decorrenti dal

1° gennaio 1971, il contributo dovuto al fondo stesso, in relazione alle necessità emerse dalle risultanze della rispettiva gestione ed al disposto di cui all'art. 5, comma quinto, della legge 24 maggio 1966, n. 370;

Sentito il comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, le pensioni dovute dal fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo sono aumentate, a seconda della loro data di decorrenza, delle seguenti misure percentuali:

12,98 % se decorrenti da data anteriore al 30 giugno 1965;

8,37 % se decorrenti dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966;

6,20 % se decorrenti dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967;

4,12 % se decorrenti dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968;

2,81 % se decorrenti dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1969.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, il contributo dovuto al fondo di adeguamento per le pensioni dovute al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, è aumentato, per la durata di un quinquennio, nella misura del 2,40 per cento, di cui l'1,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,80 per cento a carico dei lavoratori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1971
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 60

(6609)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Acquasanta Terme.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 5 giugno e 16 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Acquasanta Terme;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno);

Vista la opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Acquasanta Terme; opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per il rilevante valore panoramico e paesaggistico — costituito dalla suggestiva vallata del Tronto, dai monti di Macera della Morte, monte Calvo, monte Ceresa ed altri — determina un insieme di quadri naturali di particolare bellezza comprendenti numerosi centri storici e pubblicamente godibili dalle strade che attraversano la località;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Acquasanta Terme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 giugno 1971

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

L'anno millenovecentosessantotto ed il giorno 5 giugno regolarmente convocata dal presidente a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940 si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, alle ore 10, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Zone di interesse paesistico nel comprensorio turistico della Cassa per il Mezzogiorno.

Comuni di: ACQUASANTA TERME, ...

(*Omissis*).

Sulle risultanze di quanto sopra, considerato che i membri effettivi della commissione hanno dichiarato di volersi uniformare alle intenzioni dei comuni per giungere ad un vincolo paesistico in funzione dei comprensori turistici, onde avere maggiori e definitive precisazioni dai comuni stessi, la commissione rinvia ogni decisione ad una prossima riunione che sarà indetta non appena le singole amministrazioni comunali avranno fatto conoscere alla soprintendenza le proprie determinazioni.

L'anno millenovecentosessantotto ed il giorno 16 luglio regolarmente convocata dal presidente a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940 si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno alle ore 10, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Prosecuzione e definizione dell'argomento all'ordine del giorno della precedente riunione del 5 giugno 1968.

(*Omissis*).

Dopo breve discussione si passa alla votazione per il vincolo separato di ciascun comune.

(*Omissis*).

C) ACQUASANTA:

La commissione alla maggioranza sulla scorta anche del parere favorevole genericamente espresso dal sindaco di Acquasanta nella riunione del 5 giugno 1968, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Acquasanta l'intero suo territorio per il notevole e rilevante interesse panoramico paesaggistico costituito dalla suggestiva vallata del Tronto, dai monti di Macera della Morte, monte Calvo, monte Ceresa ed altri comprendente quadri naturali di particolare interesse e bellezza pubblicamente godibili dalle strade che attraversano la località.

(*Omissis*).

(6180)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

Elenco degli alimenti surgelati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Decreta:

Art. 1.

Sono compresi nella categoria degli alimenti surgelati, ai sensi dell'art. 4, lettera *a*), della legge 27 gennaio 1968, n. 32, i seguenti prodotti alimentari di origine vegetale o animale, allo stato naturale o comunque preparati, anche in composizione mista:

1) Prodotti vegetali e loro derivati:

a) prodotti orticoli:

— ortaggi da radice e da tubero le cui parti commestibili sono sotto terra o a fior di terra;

— ortaggi da frutti e da semi.

Interi, tagliati a pezzi, polpe e puree, succhi naturali e concentrati, estratti e bevande;

b) prodotti cerealicoli;

c) prodotti frutticoli.

Interi, tagliati a pezzi, polpe e puree, succhi naturali e concentrati, estratti e bevande;

d) funghi eduli.

Interi o tagliati longitudinalmente;

e) tartufi.

2) Prodotti carnei e loro derivati:

a) carni della specie bovina, suina, ovina e caprina.

Parti muscolari scheletriche con o senza annessi il grasso, le parti delle ossa, i tendini, i nervi ed i vasi sanguigni, naturalmente aderenti. Lingue e cervelli interi; trippe, fegati e cuori, anche in pezzi;

b) prodotti avicunicoli:

— polli, tacchini, faraone, oche, anitre, piccioni, privi di penne, di zampe, di testa ed eviscerati; interi o in pezzi;

— rigaglie di pollame;

— conigli, privi di pelle, di zampe ed eviscerati; interi o in pezzi;

c) selvaggina:

— a penna, priva di penne, di testa ed eviscerata; intera o in pezzi;

— lepri, prive di pelle, di zampe ed eviscerate; intere o in pezzi;

— altri mammiferi. Parti muscolari scheletriche con o senza annessi il grasso, le parti delle ossa, i tendini, i nervi ed i vasi sanguigni, naturalmente aderenti. Lingue e cervelli.

3) Prodotti della pesca e loro derivati:

a) pesci di acqua salata e di acqua dolce.

Eviscerati, interi con o senza testa, pinne e coda; filetti, in trance;

b) crostacei.

Interi con o senza testa, sgusciati, in trance;

c) anfibi.

Eviscerati, privi di testa e di pelle;

d) molluschi cefalopodi.

Interi, in trance;

e) molluschi eduli ed altri frutti di mare.

Provenienti da impianti di allevamento regolarmente autorizzati o da banchi naturali ubicati in zone di acqua idonee sotto il profilo igienico-sanitario.

4) Prodotti di panetteria e paste alimentari:

a) pane e prodotti da forno;

b) paste alimentari, anche speciali, fresche con o senza ripieno;

c) paste lievitate e non lievitate per uso di cucina e di pasticceria.

5) Prodotti lattiero-caseari:

a) latte e preparazioni a base di latte;

b) prodotti di caseificio.

6) Prodotti della pasticceria.

7) Alimenti preparati e/o precucinati di origine vegetale o animale.

Specialità gastronomiche.

8) Prodotti dietetici autorizzati ai sensi della legge 29 marzo 1951, n. 327, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578.

Art. 2.

Il requisito della eviscerazione di cui al punto 3 *a*) dell'art. 1 non è prescritto per pesci di piccolo taglio destinati alla frittura. Per gli altri pesci la norma si applica dopo tre anni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(6229)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.
Determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione degli alimenti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 4, lettera *c*), della legge 27 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Decreta:

Art. 1.

Tutti gli alimenti surgelati, quali che siano la loro origine e composizione, devono essere sottoposti al congelamento per una durata effettiva non superiore a quattro ore.

Per « durata effettiva di congelamento » si intende il tempo necessario per raffreddare l'alimento dalla sua temperatura iniziale all'atto della introduzione nell'apparecchio congelatore a quella di ultimazione del processo, minore o uguale a — 18°C secondo le intrinseche necessità del prodotto da surgelare.

Al termine del processo di sottrazione del calore ogni punto dell'alimento non deve avere una temperatura superiore a — 18°C.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(6231)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.
Norme sul trasporto degli alimenti surgelati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 4, lettera *e*), della legge 27 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Decreta:

Art. 1.

Il trasporto degli alimenti surgelati deve essere effettuato in condizioni tali che la temperatura, in ogni punto del prodotto, non sia mai superiore a — 18°C o, eventualmente, a quella inferiore prescritta per particolari prodotti.

Art. 2.

Qualora siano trasportati alimenti richiedenti temperature diverse, le condizioni termiche devono essere tali che la temperatura in ogni punto del prodotto richiedente il regime termico più basso non sia mai superiore al valore per esso stabilito.

Art. 3.

I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto di derrate surgelate devono essere:

a) adeguatamente muniti di una protezione coibente onde consentire il mantenimento delle condizioni sopra indicate per tutta la durata del trasporto. L'accertamento di tale requisito è effettuato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile che rilascia all'interessato un certificato di isotermia del furgone;

b) muniti di un apposito generatore di freddo e di strumenti indicatori-registratori della temperatura all'interno del cassone;

c) muniti di dispositivi di ventilazione atti ad uniformare la temperatura dell'aria.

Art. 4.

I veicoli adibiti al trasporto per la distribuzione ai dettaglianti, oltre che della protezione coibente di cui al punto *a*) dell'art. 3, devono essere muniti di apparecchiature atte a uniformare e mantenere le condizioni di temperatura prescritte per tutta la durata del trasporto, nonchè a ristabilirle nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico o scarico.

Ogni comparto di conservazione deve inoltre essere munito di termometro indicatore.

Art. 5.

I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto dei prodotti alimentari surgelati sono soggetti a preventiva autorizzazione sanitaria.

L'autorizzazione viene rilasciata dal medico o dal veterinario provinciale su richiesta degli interessati.

Art. 6.

L'autorizzazione sanitaria è valida per due anni.

Il medico o il veterinario provinciale annotano su un apposito registro gli estremi delle autorizzazioni rila-

sciate, le variazioni concernenti l'idoneità sanitaria dei mezzi e gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza delle trasgressioni.

Art. 7.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mezzi di trasporto provenienti dall'estero, i quali potranno transitare attraverso i posti di confine dietro rilascio di attestazione, da parte dell'autorità sanitaria del Paese di origine, dalla quale risulti l'idoneità dei mezzi adibiti al trasporto degli alimenti surgelati.

Art. 8.

Per quanto applicabili e non in contrasto con le disposizioni dei precedenti articoli, valgono le norme riguardanti il trasporto delle sostanze alimentari contenute nel regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(6227)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

Controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 4, lettera *d*), della legge 27 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Decreta:

TITOLO I

CONTROLLO ALLA PRODUZIONE

Capo I

Materie prime e operazioni preliminari

Art. 1.

Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati devono rispondere ai requisiti previsti dalle leggi speciali e generali vigenti in materia di alimenti ed essere in ogni caso sane ed in buone condizioni igieniche, atte a subire la surgelazione e tali che il prodotto finito risponda alle condizioni prescritte dalle presenti norme generali e dalle eventuali norme speciali.

Esse devono essere in stato di naturale freschezza e non avere subito processi di congelamento che non siano strettamente richiesti dalle operazioni e dai trattamenti preliminari corrispondenti al ciclo di produzione previsti dall'art. 2.

E' consentito l'impiego di prodotti, anche di origine animale, che per la loro natura debbano necessariamente avere subito un precedente trattamento di conservazione quali prosciutto, insaccati, latte in polvere ed estratti di carne.

Per la produzione di alimenti preparati e/o precucinati è ammesso l'impiego di prodotti ortofrutticoli ed ittici precedentemente surgelati o congelati.

Art. 2.

Le operazioni ed i trattamenti preliminari necessari alla surgelazione devono essere effettuati nel medesimo stabilimento di produzione con la massima cura, nel più breve tempo possibile ed in condizioni igieniche.

Tutte le attrezzature relative devono essere atte allo scopo.

Per i prodotti della pesca le operazioni preliminari, per una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere effettuate a bordo della nave alle condizioni previste dal primo comma.

Appena ultimate le operazioni ed i trattamenti preliminari il prodotto da surgelare deve essere sottoposto, nel più breve tempo possibile, al trattamento termico di congelazione rapida ed al confezionamento.

Art. 3.

I rifiuti devono essere immediatamente rimossi dalle linee e dai locali di lavorazione e di confezionamento, in modo tale da non costituire fonte di contaminazione, nè favorire la permanenza e la moltiplicazione di insetti, roditori ed altri animali.

Capo II

Stabilimenti

Art. 4.

Gli stabilimenti per la produzione ed il confezionamento degli alimenti surgelati debbono avere una idonea ubicazione e locali adeguati, di ampiezza corrispondente al potenziale produttivo, ben areati e illuminati, con sistemazioni separate per quelli destinati al deposito delle materie prime, alla preparazione, al confezionamento, al magazzinaggio dei prodotti finiti ed alla detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione. I locali inoltre devono essere tali da garantire una facile ed adeguata pulizia e disinfezione nonchè da essere costantemente mantenuti in condizioni igieniche e, ove necessario, muniti di impianti per la ventilazione o il condizionamento dell'ambiente.

Devono avere un approvvigionamento di acqua potabile sufficiente allo scopo con una rete di distribuzione interna protetta da ogni possibile causa di inquinamento.

Devono essere muniti di idonei dispositivi per l'allontanamento e lo smaltimento di rifiuti industriali, essere forniti di contenitori e depositi di immondizie e rifiuti,

e, ove necessario, di inceneritori, posti a idonea distanza dai locali di lavorazione ed ubicati in ambienti opportunamente protetti.

Devono essere infine muniti di servizi igienici, docce e spogliatoi per il personale idonei ed in numero sufficiente.

In ogni caso gli stabilimenti devono avere i requisiti previsti dalle norme speciali.

Art. 5.

Gli impianti, le attrezzature e gli utensili devono essere idonei sotto il profilo igienico e funzionale e tali da consentire, nel più breve tempo possibile, le operazioni preliminari di cui all'art. 2 del presente decreto.

Gli apparecchi di congelazione devono garantire una congelazione rapida secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, e dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

Le linee di preparazione e di congelamento degli alimenti surgelati devono essere munite di speciali attrezzature atte al confezionamento all'origine, come disposto dall'art. 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 32. Tuttavia, quando venga effettuata la congelazione rapida dei prodotti ortofrutticoli allo stato sfuso, è consentito un primo confezionamento temporaneo in imballaggi che non possono essere immessi nel circuito distributivo finale; in tale caso il prodotto surgelato deve essere idoneamente conservato in attesa del confezionamento definitivo.

Art. 7.

I depositi e i magazzini devono essere idonei alla razionale conservazione delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti, in rapporto alle loro caratteristiche, e dotati di adeguati impianti frigoriferi. Le celle destinate alla conservazione dei prodotti surgelati devono essere in grado di assicurare ai prodotti una temperatura di —20°C o qualsiasi altra temperatura inferiore che possa essere prescritta da norme particolari per determinati prodotti.

Gli impianti termici devono essere realizzati in modo da assicurare il regime stabilito, in maniera continua e costante con minime fluttuazioni di temperatura.

Le singole celle devono essere munite di termometri registratori a registrazione continua di cui sia assicurato il regolare funzionamento.

Art. 8.

L'esercizio degli stabilimenti per la produzione e per il confezionamento o per la sola produzione od il solo confezionamento degli alimenti surgelati è subordinato alla autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche.

Art. 9.

L'autorizzazione di cui all'art. 8 per la produzione ed il confezionamento è data per i seguenti gruppi di alimenti:

a) prodotti vegetali e loro derivati;

b) prodotti carnei e loro derivati;

c) prodotti della pesca e loro derivati;

d) prodotti della panetteria e della pasticceria;

e) prodotti lattiero-caseari;

f) alimenti preparati o/e precucinati e specialità gastronomiche;

g) prodotti dietetici.

Non può essere rilasciata l'autorizzazione per il solo confezionamento dei prodotti di cui alle lettere *b*) e *g*).

Art. 10.

Una apposita commissione procede, ove necessario, a periodiche ispezioni degli stabilimenti autorizzati, intese ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dai decreti.

Tale commissione è composta da:

un funzionario del Ministero della sanità, che la presiede;

un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un funzionario della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

il medico provinciale o il veterinario provinciale territorialmente competenti.

Capo III

Personale addetto alle lavorazioni

Art. 11.

Per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita delle sostanze alimentari disciplinate dal presente provvedimento si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Titolo II

CONFEZIONAMENTO

Art. 12.

I prodotti surgelati devono essere posti in commercio in confezioni originali chiuse, cioè tali da garantire la autenticità del prodotto contenuto e fatte in modo che non sia possibile la manomissione senza che le confezioni stesse risultino alterate.

Art. 13.

Le singole confezioni devono avere caratteristiche idonee ad assicurare durante i cicli di preparazione, conservazione, trasporto e distribuzione il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

1) proteggere le proprietà organolettiche e le caratteristiche qualitative del prodotto;

2) proteggere il prodotto dalle contaminazioni batteriche o di altro genere;

3) essere impermeabili ai liquidi ed ai gas;

4) non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee.

I materiali a contatto con gli alimenti surgelati devono in ogni caso essere conformi alle disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonchè negli atti emanati ai sensi della stessa legge.

TITOLO III

ETICHETTATURA

Art. 14.

Ferme restando le disposizioni in materia di etichettatura di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, devono essere riportate sulle confezioni o sulle etichette appostevi le seguenti indicazioni:

a) la specifica denominazione del prodotto contenuto, seguita dall'aggettivo « surgelato »;

b) il peso netto, all'origine, espresso in grammi o chilogrammi.

Per le confezioni di peso non superiori a gr. 500 è ammessa una tolleranza in difetto del 2 % sulla media del peso netto dichiarato di 10 unità. La tolleranza per una unità non può superare in difetto il 5 % del peso netto dichiarato.

Per le confezioni di peso superiore a gr. 500 è ammessa una tolleranza in difetto dell'1 % sulla media del peso netto dichiarato di 10 unità.

La tolleranza per una unità non può superare in difetto il 2,50 % del peso netto dichiarato.

Qualora il prodotto sia venduto al dettaglio a unità di peso anzichè a unità di confezione, in luogo della dichiarazione del peso netto dovrà essere riportata la indicazione « da vendersi a peso »;

c) l'indicazione in codice della data del confezionamento;

d) l'indicazione delle istruzioni relative alla conservazione del prodotto, precisando i tempi massimi di conservazione domestica in frigorifero e a temperatura ambiente dopo la sua scongelazione;

e) l'indicazione delle istruzioni per lo scongelamento e per il consumo del prodotto;

f) gli estremi dell'autorizzazione del Ministero della sanità di cui agli articoli 8 e 9.

Le confezioni di carni surgelate debbono riportare a stampa sulla faccia esterna il bollo previsto dall'art. 16 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298. Analogo bollo deve essere apposto mediante etichette fissate sugli imballaggi.

Le operazioni relative alla etichettatura di cui sopra sono soggette a vigilanza da parte del servizio veterinario.

Per le carni surgelate non si applica il disposto di cui agli articoli 40 e 42 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

TITOLO IV

CONTROLLO ALLA VENDITA

Art. 15.

Gli alimenti surgelati devono essere venduti nelle confezioni originali.

Essi non possono essere rimossi dai banchi o dagli armadi se non al momento della vendita e per lo stretto periodo di tempo richiesto dalla stessa.

TITOLO V

IMPORTAZIONE DI ALIMENTI SURGELATI

Art. 16.

Gli alimenti surgelati di produzione straniera non possono essere importati nel territorio dello Stato se non sono preparati e commercializzati in conformità delle disposizioni italiane vigenti in materia e se non provengono da stabilimenti riconosciuti idonei dalla autorità sanitaria italiana.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Gli alimenti non prodotti in conformità delle disposizioni del presente decreto potranno essere posti in vendita sino a trecentosessanta giorni dalla sua data di pubblicazione.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(6230)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1971.

Requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 4, lettera *b*), della legge 27 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Decreta:

Art. 1.

I locali in cui si effettua la vendita degli alimenti surgelati di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, oltre a rispondere ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dai regolamenti locali di igiene per gli esercizi di vendita al pubblico di sostanze alimentari, debbono essere dotati di una apparecchiatura frigorifera atta a conservare gli alimenti stessi anche quando siano esposti per la vendita.

Art. 2.

L'apparecchiatura frigorifera di cui all'art. 1 è costituita da banchi o armadi muniti di attrezzature atte a garantire ai prodotti, anche al piano di massimo carico dell'apparecchio, il costante mantenimento di una temperatura di — 18°C o inferiore nel caso in cui ciò sia richiesto da norme particolari.

Art. 3.

Nel caso in cui negli apparecchi siano contenuti alimenti surgelati che, per la loro conservazione, richiedono limiti massimi di temperatura diversi, la temperatura, in ogni punto dell'alimento surgelato più deperibile, non deve superare il rispettivo limite.

Art. 4.

Gli apparecchi devono:

a) portare nell'interno una chiara indicazione della linea di massimo carico che non deve essere superata dagli alimenti surgelati in essi contenuti;

b) essere muniti di due termometri tarati, con bulbi protetti, disposti uno in corrispondenza del piano di massimo carico e l'altro a metà altezza nella zona di carico.

I quadranti dei termometri devono essere posti sul frontale dell'apparecchio in posizione di immediata visibilità.

Art. 5.

Gli apparecchi devono essere collocati nei locali di vendita in modo tale da non essere sottoposti ad irraggiamento solare o ad altre sorgenti di calore.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(6228)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1971.

Revoca alla S.p.a. Depositi genovesi olii minerali « Degom », con sede in Genova, delle autorizzazioni concesse per l'esercizio di un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1964, 22 febbraio 1966 e 6 novembre 1967, con i quali la S.p.a. Depositi genovesi olii minerali « Degom », con sede in Genova, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Pedemonte, comune di Serra Riccò (Genova), via Fratelli Canepa n. 2, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 29 settembre 1970, con la quale la S.p.a. Depositi genovesi olii minerali « Degom » ha chiesto la revoca delle predette autorizzazioni;

Decreta:

Articolo unico

Sono revocate le autorizzazioni per l'esercizio di un magazzino generale, concesse alla S.p.a. Depositi genovesi olii minerali « Degom » con i decreti ministeriali 6 luglio 1964, 22 febbraio 1966 e 6 novembre 1967, indicati nelle premesse del presente decreto.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(6512)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1971.

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Massa Carrara approvato con regio decreto 1° febbraio 1900; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 11 febbraio 1909; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, n. 5277, lo schema del terzo elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 19 aprile 1966, n. 176, nonchè lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Massa, pubblicato con decreto ministeriale 31 gennaio 1968, n. 34;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Massa Carrara;

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate, è ordinato:

a) il deposito dello schema del quinto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Massa Carrara;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nelle segreterie dei comuni interessati della provincia;

d) l'affissione negli albi pretori dei detti comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Massa Carrara è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
392	Sorgente Gabellaccia . . .	Bacino T. Gragnana	Carrara	Mappale 4259, sezione *F.*
393	Sorgente Ponte Storto I .	Id.	Id.	Mappale 535, sezione *F.*
394	Sorgente Ponte Storto II	Id.	Id.	Mappale 4260, sezione *D.*
395	Sorgente Ponte Storto III	Id.	Id.	Mappale 1478, sezione *D.*
396	Sorgenti Canalie	Bacino T. Carrione	Id.	Località Canalie
397	Sorgente Serra	Bacino T. Bottaccio	Fivizzano	Mappali 1846/1847, sezione *I.* Località La Serra di Agnino.
398	Pozzi	Falda sotterranea	Massa	Località stadio comunale.
399	Sorgente Camparaccia . .	Bacino Fosso di Antona	Id.	Mappale 5587, sezione *G.* Località Camparaccia.
400	Sorgenti Omomorto e Granarola	Bacino Fosso della Madielle	Id.	Località Granarola e Omomorto.
401	Pozzo	Falda sotterranea	Id.	Mappale 4581, sezione *C.* Località Turano di Massa.
402	Pozzo	Id.	Id.	Mappale 7009, sezione *D.* Stabilimento RIV-SKF.
403	Pozzo	Id.	Id.	Mappale 4650, sezione *B.* Località Colonia marina Olivetti (Marina di Massa).
404	Canale del Frantoio . . .	Torrente Mangiola	Mulazzo	Tutto il suo corso.
405	Polla del Fontanaccio . .	Ex lago di Porta	Montignoso	Località Porta.
406	Sorgente Pezza o Camposopra	Bacino T. Cisolagna	Tresana	Località Camposopra.
407	Canale di Ragarano .	F. Magra	Pontremoli	Tutto il suo corso
408	Sorgente Pantano I . .	—	Podenzana	Mappale 622. Località Genicciola.
409	Sorgente Pantano II .	—	Id.	Mappale 165. Località Genicciola.
410	Sorgente Monte	—	Id.	Mappale 473. Località Genicciola.
411	Sorgente Battistone . .	—	Id.	Mappale 69. Località La Costa.
412	Sorgente Pasigola . .	—	Id.	Mappale 360. Località Pasigola.
413	Sorgente Genicciola . .	—	Id.	Mappale 453. Località Genicciola.
414	Pozzo	—	Villafranca	Mappale 1783, sezione *C.* Località Donico.
415	Sorgenti Strappata 1 e 2	Bacino T. Renara	Massa	Località Strappata.
416	Sorgente Fronticchio . .	Id.	Id.	Località Fronticchio.
417	Fosso dell'Olmo	Torrente Renara	Id.	Tutto il suo corso.
418	Canale di Angiola. . . .	Id.	Id.	Id.
419	Fosso della Strappata . .	Id.	Id.	Id.
420	Torrente Renara	F. Frigido	Id.	Id.
421	Sorgente Castello Achinolfi	Bacino T. Montignoso	Montignoso	Località Castello Achinolfi.
422	Canale di Mezzo	Bacino T. Gordana	Zeri	Tutto il suo corso.
423	Pozzi	Falda sotterranea	Massa	Località Poveromo.
424	Sorgente Boccognano . .	Bacino Can. Boccognano	Fosdinovo	Mappale 2747/2748, sezione *A.* Località Boccognano.
425	Canale Boccognano . . .	T. Isolone	Id.	Tutto il suo corso.
426	Fossa Maestra e tutti i suoi colatori	Mare Tirreno	Carrara	Id.

Visto, *il Ministro*: LAURICELLA

(6178)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Agrigento ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Agrigento, le classi di cotribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Facchinaggio svolto nello ambito degli stabilimenti petrolchimici	7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6540)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Iscrizione di alcune marche di sigarette estere nella tariffa di vendita dei tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, col quale vengono sostituite le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, di alcune nuove marche di sigarette estere provenienti dal Mercato comune europeo, nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, le seguenti marche di sigarette estere di provenienza C.E.E. sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

	Lit. il kg. convenzionale
Tedesche:	
Peter Stuyvesant Filter (Superlong)	22.500
Astor (Filter 100's)	22.500
Astoria (Light Star)	22.500
Kim	22.500
Prince of Wales (Filter)	22.500
Peer (Golden Superkings)	22.500
Golden Smart (Filter)	22.500
Milde Sorte (Filter)	22.000
Mercury (F.K.S.)	22.000
Windsor Menthol (K.S.F.)	22.000
Astor Filter box Oro	22.500
Olandesi:	
St. Moritz Gold Band (Filter)	25.000
Pall Mall International (Gold box)	22.500
Dunhill (K.S.F.)	22.500
Lucky Strike (Filter K. S.)	22.000
Clan (K.S.F.)	20.000
Belghe:	
Dunhill Menthol Filter (International)	26.000
Belga Filtre	20.000
Lussemburghesi:	
Kent de Luxe 100's	25.000

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1971
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 288

(6705)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « G. B. Morgagni », di Forlì, ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali.

Con decreto n. 900.8/II.32.1 in data 4 giugno 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « G. B. Morgagni » di Forlì, è autorizzata ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(6431)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona di Capaccio

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1971, n. 181, sono stati approvati il programma di fabbricazione ed il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Capaccio (Salerno).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6425)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Massarosa e di Viareggio

Con decreto 25 marzo 1971, n. 3, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area dell'ex fosso denominato « Le Sedici » segnato nel catasto del comune di Massarosa (Lucca) al foglio n. 29 di mq. 5000 e nel comune di Viareggio (Lucca) al foglio n. 23 di mq. 1260 della superficie complessiva di mq. 6260 ed indicata nello schizzo planimetrico 14 marzo 1968, n. 3289, dell'ufficio del genio civile di Lucca; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6426) del Ministro per i lavori

Modifica dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 656 in data 21 giugno 1971 sono state approvate le modifiche agli articoli 9, 18 e 19 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia.

(6389)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

La dott.ssa Giovanna Violante, nata a Napoli il 28 maggio 1933, ha dichiarato di aver smarrito il diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Firenze in data 7 febbraio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori di detto diploma a consegnarlo alla Università di Firenze.

(6382)

Vacanza della cattedra di storia delle dottrine politiche presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di storia delle dottrine politiche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6669)

Vacanza della cattedra di progettazione urbanistica presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, è vacante la cattedra di progettazione urbanistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6619)

Vacanza delle cattedre di algebra e di meccanica razionale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena, sono vacanti le cattedre di algebra e di meccanica razionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6623)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6624)

Vacanza della cattedra di chimica industriale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania, è vacante la cattedra di chimica industriale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6625)

Vacanza della cattedra di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di statistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6626)

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6627)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media « G. Bertacchi » di Chiavenna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Sondrio n. 11717 del 3 giugno 1971, la cassa scolastica della scuola media « G. Bertacchi » di Chiavenna, è autorizzata ad accettare una donazione di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio da intitolare al nome di « Lina De Steffani ».

(6430)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

475° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 18 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1970, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 310, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Caldana », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno — originariamente accordata al sig. Carlo Burci con decreto ministeriale 3 luglio 1935 per la durata di anni sessanta, e, successivamente, a seguito del decesso del titolare, trasferita ed intestata ai signori Enrico Burci e Franca Burci in Shiddell, salvo il diritto allo usufrutto della vedova signora Ernestina Lenci — è trasferita ed intestata, a decorrere dal 18 settembre 1970, alla società « Terme Val del Sole Caldana Soc. a r. l. », con sede in Campiglia Marittima, provincia di Livorno.

Decreto ministeriale 27 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1971, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 211, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme di Fogliano », in comune di Latina, provincia di Latina, — conferita con decreto ministeriale 19 novembre 1964 per la durata di anni trenta alla « Terni - Società per l'industria e l'elettricità » — è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 27 marzo 1971, alla « Terme di Fogliano Società per azioni », con sede in Latina.

Decreto ministeriale 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1971, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 46, con il quale alla « Nocera Umbra Fonti Riunite » S.p.a., con sede in Nocera Umbra, provincia di Perugia, è rilasciata per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Flaminia », in territorio del comune di Nocera Umbra provincia di Perugia.

Decreto ministeriale 16 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1971, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 146, con il quale ai fratelli signori Vincenzo e Francesco Coco, rappresentati dal primo, residenti in Canistro, provincia di L'Aquila, è rilasciata per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente Santa Croce », in territorio dei comuni di Canistro e di Civitella Roveto, provincia di L'Aquila.

Decreto ministeriale 5 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1971, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 47, con il quale alle signore Paola Braggion in Albertin e Laura Braggion in Taddei, rappresentate dalla prima, residente in Abano Terme, provincia di Padova, è rilasciata per la durata di anni venti dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termale denominata « Paglieracci », in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto del prefetto della provincia di Avellino 23 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, il 4 marzo 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla Soc. a r. l. S.I.A.M. - Società italiana acque minerali, in persona del proprio amministratore signor Alfredo Capone, con sede in Avellino, è accordata la proroga della concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « La marchesa », sita in località omonima del territorio dei comuni di Monteforte Irpino, Mercogliano ed Avellino, provincia di Avellino, per la durata di anni dieci a decorrere dal 23 febbraio 1970.

Decreto del prefetto della provincia di Pisa 21 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, il 23 aprile 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n 1, con il quale alla Soc. a r. l. Sorgente Tesorino, con sede in Empoli, è accordato l'ampliamento della concessione della sorgente di acqua minerale « Tesorino », sulle aree dei permessi di ricerca per acqua minerale « Gabbiano-Costa al Bagno » e « Podere Chiecina ».

La nuova concessione ampliata « Tesorino », ha un'estensione di Ha. 325 che ricadono nei territori dei comuni di Montopoli Valdarno, Palaia e San Miniato, provincia di Pisa.

Decreto del prefetto della provincia di Pisa 10 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, il 12 maggio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla ditta Ciali e Aldo Reali, rappresentata dal signor Ciali Reali, con sede in San Giovanni alla Vena (comune di Vicopisano), provincia di Pisa, è accordata la concessione per acqua minerale « Serra », sita nel territorio comunale di Calci, provincia di Pisa, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 12 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, il 29 marzo 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla signora Rosa Scampitelli, residente in Casamicciola Terme, provincia di Napoli, è accordata la concessione per lo sfruttamento dell'acqua termo-minerale denominata « Terme Scampitelli », in territorio del comune di Casamicciola Terme, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Torino 9 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, il 21 maggio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 25, con il quale alla signora Maria Gravier in Losito, residente a Venaus, provincia di Torino, è accordata la concessione di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Moncenisio », sita in località Pareni, del territorio del comune di Venaus, provincia di Torino, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 24 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, il 5 maggio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 148, con il quale alla Cementeria di Merone Soc. p. az., elettivamente domiciliata a Merone, provincia di Como, è accordato l'ampliamento della concessione mineraria di marna da cemento « Alpetto », in territorio dei comuni di Cesana Brianza, Suello e Civate, provincia di Como, per una superficie di Ha. 51.

La concessione ampliata ha un'estensione di Ha. 154 e la durata di anni trenta a decorrere dal 24 aprile 1971.

Decreto del prefetto della provincia di Torino 29 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, il 21 maggio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 26. con il quale la concessione mineraria per acqua minerale denominata « La Perla », sita in territorio del comune di Vaie, provincia di Torino, accordata con decreto prefettizio 5 luglio 1961 per la durata di anni dieci al geom. Sergio Pozzallo, trasferita ed intestata, con decreto ministeriale 22 agosto 1968, alla S.a.s. Aminvals - Acque minerali ed oligominerali Val Susa di Maurizio e Pietro Pensa & C., ampliata da Ha. 159 ad Ha. 198, è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 5 luglio 1971 ed intestata alla ditta Fonti San Michele - Aminvals - Acque minerali ed oligominerali Val Susa - S.a.s di Maurizio e Pietro Pensa & C., con sede in Vaie, provincia di Torino.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, il 12 maggio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 149, con il quale alla Soc. p. az. Fabbrica sali di bario, concimi ed altri prodotti chimici, con sede in Calolziocorte, provincia di Bergamo, è accordato l'ampliamento della concessione mineraria di Barite « Piantelli », in comune di Primaluna, provincia di Como, per una superficie di Ha. 21.56.

La concessione ampliata ha un'estensione di Ha. 49.49 e la durata di anni venti a decorrere dal 3 maggio 1971.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 4 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, il 29 maggio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 152, con il quale alla Soc. a.s. Industria laterizi S. Gaudenzio, con sede in Milano, è accordata, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di argilla in località « S. Giuseppe », del comune di Casteggio, provincia di Pavia, contenuto nei mappali 54-*a*, 36, 37, 38, 39, 40, 72, 45.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 5 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, il 12 maggio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 150, con il quale al dott. Pierfranco Invernizzi e Soc. p. az. Fabbrica sali di bario, concimi ed altri prodotti chimici, rappresentati dal primo, domiciliato a Introbio, provincia di Como, è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di barite in località denominata « Baitello », in territorio dei comuni di Introbio, provincia di Como e Valtorta, provincia di Bergamo.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 18 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, il 25 maggio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 151, con il quale alla CE.TI. Cementi Ticino Soc. p. az., con sede in Milano, è accordata, per la durata di anni ventinove a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento in località « S. Marta » del comune di Ternate, provincia di Varese.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 27 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, il 5 giugno 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 153, con il quale è revocato il decreto distrettuale 18 luglio 1969, n. 1156, con il quale è stata accordata per la durata di anni sette alla impresa Felli Gioacchino Ferdinando, con sede in Casalzuigno, provincia di Varese, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località « Cave Valcuvia », in territorio del comune di Casalzuigno, provincia di Varese.

(6270)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1971, il comune di Comiso (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 428.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6597)

Autorizzazione al comune di Cascina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1971, il comune di Cascina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6598)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1971, il comune di Eboli (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6599)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1971, il comune di Gaeta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6600)

Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1971, il comune di Montevarchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 59.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6601)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1971, il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6602)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1971, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6603)

Autorizzazione al comune di Bentivoglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1971, il comune di Bentivoglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.599.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6604)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia « Reginella », con sede in Genova-Sestri

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 giugno 1971 è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia « Reginella », con sede in Genova-Sestri, per un periodo di sei mesi, il dottor Graziano Maio in sostituzione del dott. Giorgio Della Casa, che non ha accettato l'incarico.

(6427)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », con sede in Lamezia Terme.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 giugno 1971, la gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), è stata prorogata fino al 31 gennaio 1972.

(6428)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 Mod. 241 D.P. — Data: 24 febbraio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Peria Maria Stella e Salvo Calogero, coniugi — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2 — Capitale: L. 210.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1971

(5755)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 12 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,55	622,55	622,38	622,55	622,30	622 —	622,70	622,55	622,55	622,50
Dollaro canadese	608,65	608,65	608 —	608,65	608,30	617,25	608,70	608,65	608,65	608,50
Franco svizzero	151,75	151,635	151,58	151,75	151,50	152,05	151,665	151,75	151,63	151,60
Corona danese	83,02	83,02	83 —	83,02	83 —	82,90	83,04	83,02	83,02	83,03
Corona norvegese	87,63	87,63	87,61	87,63	87,50	87,55	87,63	87,63	87,63	87,60
Corona svedese	120,49	120,49	120,45	120,49	120,50	120,40	120,50	120,49	120,49	120,55
Fiorino olandese	174,555	174,555	174,54	174,555	174,50	175,08	174,54	174,555	174,55	174,56
Franco belga	12,5340	12,5340	12,5370	12,5340	12,525	12,54	12,53625	12,5340	12,53	12,52
Franco francese	112,93	112,93	112,94	112,93	112,80	112,78	112,955	112,93	112,93	112,90
Lira sterlina	1505,70	1505,70	1505,70	1505,70	1505,25	1504,45	1505,85	1505,70	1505,70	1505,75
Marco germanico	177,90	177,90	177,88	177,90	177,80	176,20	177,93	177,90	177,90	177,85
Scellino austriaco	24,9555	24,9555	24,95	24,9555	24,95	24,90	24,957	24,9555	24,95	24,95
Escudo portoghese	21,855	21,855	21,8550	21,855	21,90	21,85	21,85	21,855	21,85	21,85
Peseta spagnola	8,9495	8,9495	8,95	8,9495	8,95	8,94	8,9530	8,9495	8,94	8,95

Media dei titoli del 12 luglio 1971

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	90,975
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,55
» 5 % (Ricostruzione)	91,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,45
» 5 % (Città di Trieste)	91,325
» 5 % (Beni esteri)	89,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,60
» 5,50 % » » 1968-83	89,25
» 5,50 % » » 1969-84	89,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,30
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,225
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	96,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,625
Dollaro canadese	608,675
Franco svizzero	151,65
Corona danese	83,03
Corona norvegese	87,63
Corona svedese	120,495
Fiorino olandese	174,547
Franco belga	12,535
Franco francese	112,942
Lira sterlina	1505,775
Marco germanico	177,915
Scellino austriaco	24,956
Escudo portoghese	21,852
Peseta spagnola	8,951

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 13 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,85	622,85	622,95	622,85	622,70	622 —	622,77	622,70	622,85	622,65
Dollaro canadese	608,70	608,70	608,50	608,70	608,30	617,25	608,65	608,70	608,70	608,75
Franco svizzero	151,80	151,80	151,82	151,80	151,50	152,05	151,78	151,80	151,80	151,65
Corona danese	83,07	83,07	83,05	83,07	83 —	82,90	83,055	83,07	83,07	83,03
Corona norvegese	87,675	87,675	87,65	87,675	87,50	87,55	87,665	87,675	87,67	87,65
Corona svedese	120,53	120,53	120,5350	120,53	120,50	120,40	120,50	120,53	120,53	120,55
Fiorino olandese	174,69	174,69	174,62	174,69	174,50	175,08	174,68	174,69	174,69	174,37
Franco belga	12,5470	12,547	12,5525	12,5470	12,525	12,54	12,5470	12,5470	12,54	12,53
Franco francese	112,99	112,99	113,01	112,99	113 —	112,78	112,985	112,99	112,99	112,94
Lira sterlina	1506,35	1506,35	1506,40	1506,35	1506 —	1504,45	1506 —	1506,35	1506,35	1505,85
Marco germanico	177,90	177,93	178 —	177,90	177,80	176,20	177,935	177,90	177,93	177,93
Scellino austriaco	24,9640	24,964	24,96	24,9640	24,95	24,90	24,96375	24,9640	24,96	24,95
Escudo portoghese	21,86	21,86	21,87	21,86	21,90	21,85	21,85	21,86	21,86	21,85
Peseta spagnola	8,953	8,953	8,955	8,953	8,95	8,94	8,9530	8,953	8,95	8,95

Media dei titoli del 13 luglio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,625
» 5 % (Ricostruzione)	91 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,475
» 5 % (Città di Trieste)	91,40
» 5 % (Beni esteri)	88,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,725
» 5,50 % » » 1968-83	89,25
» 5,50 % » » 1969-84	89,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,30
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	96,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,81
Dollaro canadese	608,675
Franco svizzero	151,79
Corona danese	83,062
Corona norvegese	87,67
Corona svedese	120,515
Fiorino olandese	174,685
Franco belga	12,547
Franco francese	112,987
Lira sterlina	1506,175
Marco germanico	177,932
Scellino austriaco	24,964
Escudo portoghese	21,855
Peseta spagnola	8,953

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 11

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	241.308	Sacco Del Santo Agostino fu Luigi, domiciliato in Genova. *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Martini Catterina Rosetta fu Michele, nubile, domiciliata in Genova .	1.500.000

Roma, addì 2 luglio 1971

(6447)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Teramo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Teramo attualmente occupato dal dott. Boccabella Angelo Massimo nato a Notaresco il 16 maggio 1905, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Teramo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di L'Aquila.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di L'Aquila entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato; nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico, e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 118

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di L'Aquila.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Teramo, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5961)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Termini Imerese

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Termini Imerese attualmente occupato dal dott. Fucà Giuseppe nato a Termini Imerese l'11 novembre 1895, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Termini Imerese.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Palermo.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 117

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Palermo

Il sottoscritto . . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . . in via . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Termini Imerese, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5962)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Terni

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Terni attualmente occupato dal dott. Campili Elio nato a Terni il 23 marzo 1900, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Terni.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Perugia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Perugia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18, Grazia e giustizia, foglio n. 116

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Perugia

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Terni, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5963)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione per minorenni « N. Tommaseo » di Tivoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso la casa di rieducazione per minorenni « N. Tommaseo » di Tivoli attualmente occupato dal dott. Conti Luigi nato a Tivoli il 10 novembre 1895, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione per minorenni « N. Tommaseo » di Tivoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione:

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali, rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio

autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 115

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . in via . . . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di rieducazione per minorenni «N. Tommaseo» di Tivoli, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5964)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame e per titoli a sei posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n 862;

Dato atto che il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a sei posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40.

Il limite massimo di età è protratto a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi

in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati e gli invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288) per i mutilati ed invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

d) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in lettere e filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalla facoltà di magistero

Le lauree suddette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera. Le libere docenze universitarie in materia specifica, cioè attinenti alla carriera, sostituiscono il corso di perfezionamento e di specializzazione richiesto;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 500 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) che il titolo di studio è integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego. I titoli di cui sopra dovranno essere redatti in osservanza alle vigenti leggi sul bollo.

Qualora i candidati siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai dell'Amministrazione dello Stato, dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una orale.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un importante argomento di storia dell'arte italiana;

2) analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte italiana di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche;

3) svolgimento di un tema relativo a problemi di organizzazione di gallerie o musei e di tutela e conservazione delle opere d'arte.

La durata di ciascuna delle prove scritte è fissata in otto ore.

Prova orale:

1) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica del concorrente, e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana e una conoscenza delle pubblicazioni e della biografia più recente, relativamente ai problemi storiografici e alle maggiori personalità artistiche;

2) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza, nonchè ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti di arte;

3) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte e sui procedimenti tecnici relativi alla pittura, scultura e arti cosiddette minori nelle diverse epoche;

4) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento della amministrazione delle antichità e belle arti.

Art 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 500 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi, piazza del Popolo, 18, 00100 Roma entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, piazza del Popolo, 18, 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta piorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Il titolo di studio di cui al presente paragrafo va integrato da attestazione in bollo rilasciata dall'autorità accademica competente relativa al perfezionamento o alla specializzazione attinente alla carriera;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 500 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti di cui al precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizio-

nato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 500 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 500 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 6 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello Stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di storico dell'arte nel ruolo degli storici della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli istituti alle antichità e e belle arti esclusi quelli con sede in Roma.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova gli storici dell'arte qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1971
Registro n. 8, *foglio n.* 268

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - Piazza del Popolo, 18 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente in . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a sei posti di storico dell'arte in prova nel ruolo degli storici dell'arte del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) il suo titolo di studio è integrato da . . . . ann . . . di corso di perfezionamento o specializzazione attinente alla carriera;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

9) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (40 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6060)

Concorso per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per la nuova sede della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Palermo.

IL RETTORE

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto lo schema di bando di concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per l'edificio di cui in epigrafe, bando approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Palermo nell'adunanza del 9 luglio 1970;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Palermo bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione e realizzazione dell'opera d'arte appresso indicata.

L'opera, da eseguirsi in rame sbalzato che dia le dovute garanzie di durata, resistenza ed inalterabilità nel tempo, dovrà realizzare un bassorilievo simboleggiante le forze economiche e produttive della nazione; tale bassorilievo, posto su pannello spostabile, dovrà avere le seguenti dimensioni: altezza cm. 320 larghezza cm. 480, dovrà essere sistemato a circa 20 cm. dalla parete di fondo dell'Aula Magna, sopra il podio delle lauree e non dovrà superare il peso di kg. 500.

Il bozzetto, in rilievo, dovrà essere eseguito nel rapporto 1:5 ed in materiale a scelta dell'artista.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti nazionali senza alcuna altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere con un solo bozzetto, nelle dimensioni specificate nel precedente art. 1, ciascun bozzetto, firmato dall'artista stesso, dovrà recare ben visibile la seguente iscrizione: « Concorso per la ideazione e la realizzazione di una opera d'arte per la nuova sede della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Palermo ».

Insieme con il bozzetto, l'artista dovrà far pervenire alla Università degli studi di Palermo - Direzione amministrativa, via Maqueda n. 172 entro il termine di cui al successivo art. 4:

a) l'indicazione del prezzo (prezzo che comunque non dovrà superare l'importo complessivo di L. 6.500.000 (seimilionicinquecentomila), per il quale l'artista stesso è disposto ad eseguire l'opera);

b) la dichiarazione esplicita che è stata presa esatta cognizione di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8; in detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovrà essere posta l'opera e che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nella lettera d'impegno;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo.

L'indicazione e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere redatte in carta legale di L. 500 e contenute unitamente al certificato di cittadinanza in una busta unica firmata e sigillata sui lembi di chiusura, sulla quale sia stato riprodotto a tutte lettere la seguente dicitura:

« Concorso per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per la nuova sede della facoltà di economia e commercio della Università degli studi di Palermo ».

Se più concorrenti firmano il bozzetto dell'opera artistica, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo e autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa università.

L'artista può chiedere di persona o per iscritto la documentazione necessaria per poter partecipare al presente concorso (fotografie e disegni), rivolgersi direttamente all'ufficio tecnico dell'Università, via Napoli n. 28, Palermo.

Art. 4.

Gli elaborati ed i documenti prescritti dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Palermo, via Maqueda n. 172, entro e non oltre le ore 12 del cinquantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto, trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza l'Università di Palermo non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verrano esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli, ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici, ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

All'autore dell'elaborato dichiarato vincitore, verrà corrisposto con le modalità di pagamento indicato nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera che, come detto al precedente art. 3 non dovrà superare l'importo di lire 6.500.000.

Nessun compenso verrà corrisposto e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti saranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

L'amministrazione non risponderà dei bozzetti non ritirati entro la data prefissata.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'amministrazione universitaria.

Art. 8.

All'artista sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno che è allegata al presente bando.

Dalla data della su citata lettera d'impegno decorrerà il termine in essa fissato per dare ultimata l'opera stessa.

Art. 9.

La partecipazione al presente concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 6 maggio 1971

Il rettore: D'ALESSANDRO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

OGGETTO: *Lettera d'impegno*

Concorso per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per la nuova sede della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Palermo.

Al rettore dell'Università degli studi di Palermo

Il sottoscritto . . . . si obbliga con la presente ad eseguire o fare eseguire l'opera di cui in oggetto nelle dimensioni approssimative di cm. . . in conformità del bozzetto presentato ed accettato dall'Amministrazione per il prezzo a corpo di L. . . . . .

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori di posa in opera gli verranno indicate dall'università ed all'osservanza delle disposizioni vigenti per i lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali occorrenti per la costruzione della stessa, gli operai e le opere occorrenti per

la sua posa in opera, l'assicurazione degli operai, le spese di trasporto e di imballaggio, nonché qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimato il lavoro.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera e la relativa posa in opera nel termine di giorni cinquanta dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di L. 1000, per ogni giorno di ritardo.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

una prima rata pari al 50% del prezzo a corpo, dopo che l'amministrazione universitaria avrà potuto accertare il trasporto dell'opera sul luogo dove viene collocata;

una seconda rata pari ad un ulteriore 30% del prezzo a corpo dopo che l'amministrazione universitaria avrà potuto accertare la completa posa dell'opera;

il restante 20% del prezzo a corpo verrà corrisposto dopo regolare collaudo e nulla-osta da parte della competente soprintendenza alle gallerie, nonchè dell'Assessorato lavori pubblici della Regione siciliana che finanzierà l'opera.

La presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opera d'arte frutto dell'ingegno, fruisce delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento del registro.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno, comprese quelle per diritti di segreteria o di copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'artista

(6080)

Concorso concernente l'ideazione ed esecuzione di un'opera d'arte nell'edificio destinato agli studi di diritto e di economia dell'Università di Bari.

Art. 1.

L'Università di Bari bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'ideazione di una cancellata da eseguirsi sulla facciata frontale di piazza Cesare Battisti e su quelle laterali di via Clisanzio e via Garruba dell'edificio universitario destinato agli studi universitari di diritto e di economia.

L'opera, la cui realizzazione è prevista in bronzo o in altro metallo, dovrà risultare graficamente impostata in armonia con l'ordine architettonico del moderno edificio e dovrà costituire la comunicazione visiva di un messaggio efficacemente espressivo del principio di sistematicità proprio di ogni studio metodico ed organizzato e della funzione ordinatrice della legge economica e di quella giuridica nella vita sociale.

La spesa complessiva dell'opera dovrà essere contenuta nei limiti di 90 milioni.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, singolarmente o in gruppi, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista o gruppo di artisti che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare o far pervenire alla divisione I affari generali di questa Università, piazza Umberto n. 1, a loro cura, spese e rischio, entro e non oltre le ore 14 del 60° (sessantesimo) giorno dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, quanto appresso:

a) un disegno geometrico e prospettico riproducente anche le facciate a disposizione nel rapporto 1:20;

b) una relazione in cui siano chiaramente e dettagliatamente illustrate: le modalità di esecuzione, i materiali di composizione, gli accorgimenti per la posa in opera. I concorrenti potranno produrre, oltre a quanto richiesto ai punti *a*) e *b*), altri elaborati che servano ad illustrare maggiormente le loro opere.

Ciascun elaborato dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per la ideazione ed esecuzione di cancelli costituenti l'opera d'arte nell'edificio destinato agli studi di diritto e di economia (piazza Cesare Battisti) - Università degli studi di Bari », e non dovrà essere firmato dal concorrente o concorrenti, ma sarà contrassegnato con un motto.

Non sarà ammesso nessun ritardo nel recapito degli elaborati neppure nel caso di ritardi ferroviari, postali e di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopraindicato non saranno presi in considerazione.

Il personale incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà regolare ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione. I plichi inviati per posta dovranno essere spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il plico contenente quanto sopra sarà accompagnato da una busta sigillata, dotata di uguale intestazione e motto. All'interno della stessa dovrà essere inserito quanto segue: un foglio di carta semplice sul quale saranno riportati, oltre l'intestazione e il motto, le generalità ed il domicilio del concorrente, una dichiarazione, su carta legale da L. 500, di accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando e l'offerta di prezzo dell'opera, redatta anch'essa su carta legale da L. 500. Il prezzo dell'opera non dovrà, comunque, superare l'importo fissato dall'art. 1.

Se più concorrenti dovranno firmare un bozzetto dell'opera artistica, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo, con apposita dichiarazione, a rappresentarli ad ogni effetto presso questa amministrazione.

L'inosservanza di una qualsiasi delle precedenti prescrizioni o il verificarsi di un qualsiasi fatto, detto o scritto, che possa essere ritenuto, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice come violazione dell'anonimo, sarà causa di esclusione dal concorso.

Art. 4.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge n. 237 del 3 marzo 1960.

Le deliberazioni della commissione saranno valide purchè siano presenti almeno i due terzi dei componenti.

Art. 5.

La commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli non ritenuti idonei restando precisato che l'elaborato che risulterà primo classificato sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Nel caso che nessuno dei bozzetti presentati venga ritenuto meritevole di approvazione, non si farà luogo all'aggiudicazione ed il concorso resterà senza effetto. Nel caso, inoltre, che il giudizio di preferenza dato dalla commissione non sia assoluto ma subordinato a modifiche non sostanziali, l'artista concorrente, esecutore del bozzetto ritenuto più meritevole, sarà invitato a trattare le occorrenti modifiche, ma tali eventuali varianti non potranno dar luogo a richieste di compensi aggiuntivi speciali. Il giudizio della commissione è definitivo ed insindacabile, e la aggiudicazione sarà fatta con deliberazione dell'Amministrazione committente su conforme proposta della commissione.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore, sarà compensato con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Il pagamento avverrà secondo le modalità contenute nello art. 43 della legge 27 luglio 1967, n. 641.

L'importo sarà soggetto alla trattenuta del 2% a favore della Cassa nazionale di assistenza alle belle arti di Roma.

Nel prezzo offerto si intendono compresi e compensati l'esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali occorrenti per la costruzione stessa, gli operai, le opere murarie e quelle provvisionali per la sua posa in opera, le assicurazioni degli operai, nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimato il lavoro, compresa la spesa di trasporto in cantiere, l'Ige, la tassa di registro, e tutte quelle relative alla stipula del contratto.

Ai progetti secondo, terzo e quarto classificati verrà corrisposto, a titolo di contributo nelle spese, rispettivamente la somma di L. 1.000.000, L. 600.000 e L. 400.000.

Art. 6.

La realizzazione e consegna dell'opera dovrà essere fatta entro cinque mesi decorrenti dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione.

Art. 7.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ed attestazione del requisito richiesto dallo art. 2.

Art. 8.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando.

Art. 9.

Presso l'ufficio tecnico dell'Università di Bari potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 10.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, addì 18 maggio 1971

Il rettore: QUAGLIARIELLO

(6079)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia dell'Università di Catania.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di zoologia dell'Università di Catania si svolgeranno presso l'istituto di zoologia dell'Università di Catania con inizio il giorno 26 luglio 1971, alle ore 9.

(6721)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a diciotto posti di sperimentatore

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1970, registro n. 10, foglio n. 395, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a diciotto posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a diciotto posti di sperimentatore, indetto con il decreto ministeriale 30 maggio 1970, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Peluso dott. Angelo, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti:

Carlone prof. Raffaele, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Torino;

Panella prof. Adelmo, ordinario di allevamento vegetale nell'Università di Perugia;

Lalatta prof. Filippo, direttore dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma;

Donà Dalle Rose prof. Antonio, direttore dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Segretario:

Bernardino dott.ssa Maria, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta graverà su capitolo 1184 per L. 1.500.000 e sul capitolo 1116 per L. 500.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1971
Registro n. 7, foglio n. 263

(6249)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a diciotto posti di sperimentatore.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1971 in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a diciotto posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Considerato che il prof. Adelmo Panella si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Adelmo Panella è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il prof. Franco Lorenzetti, incaricato di genetica nella facoltà di agraria dell'Università di Perugia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1971
Registro n. 9, foglio n. 14

(6246)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, indetto con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 19 dicembre 1971, avranno luogo nei giorni 2 e 3 agosto 1971, con inizio alle ore 8, nelle seguenti sedi:

1) a *Torino*, per i candidati del Piemonte e della Valle d'Aosta;

2) a *Genova*, per i candidati della Liguria;

3) a *Milano*, per i candidati della Lombardia;

4) a *Trento*, per i candidati del Trentino-Alto Adige;

5) a *Padova*, per i candidati delle province di Belluno, Padova e Rovigo;

6) a *Venezia*, per i candidati delle province di Treviso e Venezia;

7) a *Verona*, per i candidati delle province di Verona e Vicenza;

8) a *Trieste*, per i candidati delle province di Gorizia e Trieste;

9) a *Udine*, per i candidati delle province di Pordenone e Udine;

10) a *Bologna*, per i candidati delle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna;

11) a *Parma*, per i candidati delle province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

12) a *Firenze*, per i candidati delle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pistoia e Siena;

13) a *Pisa*, per i candidati delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa;

14) ad *Ancona*, per i candidati delle province di Ancona e Pesaro;

15) a *Macerata*, per i candidati delle province di Ascoli Piceno e Macerata;

16) a *Perugia*, per i candidati dell'Umbria;

17) a *Roma*, per i candidati della provincia di Roma;

18) a *Latina*, per i candidati delle province di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina;

19) a *l'Aquila*, per i candidati delle province di Chieti e L'Aquila;

20) a *Pescara*, per i candidati delle province di Pescara e Teramo;

21) a *Foggia*, per i candidati delle province di Campobasso, Isernia e Foggia;

22) a *Bari*, per i candidati delle province di Bari e Brindisi;

23) a *Taranto*, per i candidati della provincia di Taranto;

24) a *Lecce*, per i candidati della provincia di Lecce;

25) ad *Avellino*, per i candidati delle province di Avellino e Benevento;

26) a *Caserta*, per i candidati della provincia di Caserta;

27) a *Napoli*, per i candidati della provincia di Napoli;

28) a *Salerno*, per i candidati della provincia di Salerno;

29) a *Potenza*, per i candidati della Basilicata;

30) a *Catanzaro*, per i candidati della provincia di Catanzaro;

31) a *Cosenza*, per i candidati della provincia di Cosenza;

32) a *Reggio Calabria*, per i candidati della provincia di Reggio Calabria;

33) ad *Agrigento*, per i candidati della provincia di Agrigento;

34) a *Catania*, per i candidati delle province di Caltanissetta, Catania e Enna;

35) a *Messina*, per i candidati della provincia di Messina;

36) a *Palermo*, per i candidati delle province di Palermo e Trapani;

37) a *Siracusa*, per i candidati delle province di Ragusa e Siracusa;

38) a *Cagliari*, per i candidati della provincia di Cagliari;

39) a *Sassari*, per i candidati delle province di Nuoro e Sassari.

Per tutti i candidati la prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il 6 agosto 1971 in Roma, presso la sala conferenze di Roma Termini, via Giolitti, 34, con inizio alle ore 8.

Nella stessa sede di Roma - Sala conferenze di Roma Termini, via Giolitti, 34, dovranno presentarsi il giorno 6 agosto 1971, alle ore 8, anche i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, i quali abbiano sostenuto in tedesco le prime due prove.

(6571)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 153° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1971, registro n. 17 Difesa, foglio n 201, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 153° corso dell'Accademia militare di Modena;

Considerata l'opportunità di prorogare al 31 luglio 1971 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dall'art. 10 del bando sopracitato, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al 1° anno del 153° corso dell'Accademia militare di Modena previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 3 gennaio 1971, è prorogato al 31 luglio 1971.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1971
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 321

(6766)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 1411 del 13 aprile 1971 con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 1411/1 in data 13 aprile 1971, con il quale venivano dichiarati i vincitori del predetto concorso;

Considerato che il dott. Alberto Veneziani ha rinunciato alla nomina di medico condotto del comune di Cortemaggiore con nota del 21 aprile 1971;

Considerato, inoltre, che il dott. Sisti Giancarlo, già vincitore della condotta consortile Travo-Coli, successivamente interpellato ed avente diritto ha dichiarato di accettare la sede resasi vacante;

Ritenuto ora che occorre procedere, per effetto di tale accettazione, all'assegnazione della citata condotta consortile utilizzando la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 1411/1 del 13 aprile 1971 i seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa, per la sede a fianco di ciascuno indicata:

a) Sisti Giancarlo: Cortemaggiore;

b) Silva Mario: consorzio Travo-Coli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 19 giugno 1971

Il medico provinciale: PASQUALUCCI

(6284)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.